



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Rep. n. **1259** Prot. n. **116029** del 24.10.2023 Allegati 0

Anno 2023 tit. \_\_\_\_\_ cl. \_\_\_\_\_ fasc. \_\_\_\_\_

## IL RETTORE

**VISTA** la legge n. 240/2010;

**VISTO** il vigente Statuto di Ateneo ed in particolare l'art. 39 rubricato "Centri di servizio";

**VISTO** il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

**VISTO** il DPCM del 4/08/2023 pubblicato sulla G.U. n. 224 del 25/09/2023 *Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza*

**VISTE** le linee guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per insegnanti per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 del 26.09.2023

### **PRESO ATTO**

- della proposta di istituzione del Centro universitario per la formazione all'insegnamento secondario;
- della finalità del Centro che è quella di organizzare ed erogare percorsi universitari di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria in corsi da 60 CFU e, in via transitoria, da 30 e da 36 CFU, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto del 4 agosto 2023 e relativi allegati. Le sue funzioni possono essere estese anche ad attività di formazione continua e post-universitaria (corsi di perfezionamento e master) rivolte alla professionalità docente, alla dirigenza, al personale scolastico in genere, alle attività di *Faculty Development*;

**VISTO** il parere espresso dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 23 e 24 ottobre 2023:

## DECRETA

Viene istituito il centro Centro universitario per la formazione all'insegnamento secondario (CUFIS) il cui regolamento è di seguito riportato:

### **CENTRO UNIVERSITARIO PER LA FORMAZIONE ALL'INSEGNAMENTO SECONDARIO**

#### **ART. 1 – ISTITUZIONE DEL CENTRO UNIVERSITARIO DI FORMAZIONE ALL'INSEGNAMENTO SECONDARIO**

È istituito presso l'Università dell'Aquila il Centro di Formazione all'Insegnamento Secondario, di seguito denominato anche "Centro" o "CUFIS". Il Centro ha una natura multi e interdisciplinare e assume le funzioni previste dalla legge, relative alla progettazione e all'erogazione dei percorsi di abilitazione all'insegnamento secondario, rispondendo ai requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023, in tema di "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle

---



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, di seguito menzionato come “Decreto del 4 agosto 2023”.

Il CUFIS è un Centro servizi di Ateneo di natura interdipartimentale e al suo interno operano docenti di area pedagogico-didattica, di area psico-socio-antropologica, di area linguistico-digitale e di area giuridica direttamente coinvolti nelle attività di formazione dei docenti della scuola secondaria. Allo stesso modo, operano docenti esperti di metodologie didattiche applicate alle discipline di riferimento delle diverse classi di concorso.

### ART. 2 – CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Il CUFIS è un Centro di Servizio di Ateneo la cui funzione è quella di organizzare ed erogare percorsi universitari di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria in corsi da 60 CFU e, in via transitoria, da 30 e da 36 CFU, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto del 4 agosto 2023 e relativi allegati. Le sue funzioni possono essere estese anche ad attività di formazione continua e post-universitaria (corsi di perfezionamento e master) rivolte alla professionalità docente, alla dirigenza, al personale scolastico in genere, alle attività di *Faculty Development*.

Al Centro compete:

- a) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti secondari, in coerenza con le classi di concorso;
- b) l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale anche, eventualmente, in forma aggregata da parte dei Centri, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
- c) la garanzia della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
- d) l'individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche.

Il Centro, sulla base delle indicazioni relative al fabbisogno di docenti ricevute dall'Ufficio Scolastico regionale e/o dal Ministero dell'Istruzione e del merito, e in considerazione del proprio potenziale di sostenibilità, individua le classi di concorso per le quali attivare i percorsi universitari, la numerosità dei posti ammissibili per ogni percorso abilitante, e opera in base ai parametri stabiliti dal suddetto Decreto.

Il Centro potrà erogare la didattica, ove previsto e nelle misure e nei modi consentiti, anche in modalità online e, se necessario, anche nei periodi di vacanza accademica.

### ART. 3 - ORGANI DEL CENTRO

1. All'interno del Centro operano:

1. Il Coordinatore
2. I Direttori
3. Il Consiglio didattico
4. La Giunta
5. Il Comitato tecnico-scientifico

2. Il **Coordinatore** è nominato dal Rettore con un mandato di tre anni, ed è scelto tra docenti di prima e seconda fascia con specifiche competenze nel campo della formazione degli insegnanti.

Il Coordinatore:

- a) presiede la Giunta e il comitato tecnico-scientifico, di cui ai punti 5 e 6 del presente articolo;
-



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- b) cura i rapporti con gli organi accademici e opera in sinergia con i Direttori dei percorsi formativi, con funzioni di supervisione e raccordo;
- c) cura i rapporti con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, con i Ministeri competenti e con le istituzioni scolastiche e firma le convenzioni per i tirocini;
- d) riferisce periodicamente al Rettore sull'andamento dei percorsi e delle attività ed elabora annualmente una relazione finale;
- e) partecipa alle riunioni del Collegio dei Direttori di Dipartimento nel merito dei temi legati alla formazione degli insegnanti, con funzioni propositive e di raccordo;
- f) cura l'esecuzione delle delibere dei Consigli didattici, della Giunta e del Comitato tecnico-scientifico;
- g) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
- h) verifica la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e il rispetto di quanto stabilito dall'Anvur nelle Linee guida per l'attivazione e la realizzazione dei percorsi.

Al Coordinatore può essere corrisposta un'indennità legata alla carica, nei limiti della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio, in base ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. Il **Direttore**. Il Direttore viene designato con nomina rettorale di durata annuale, rinnovabile per un massimo di 3 mandati, e viene individuato tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Ateneo con specifiche competenze relative al percorso o ai percorsi di cui assume la responsabilità. Il Direttore è responsabile di uno oppure di un numero non superiore a 8 percorsi formativi raggruppati per aree omogenee, in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 e dalle Linee guida ANVUR vigenti.

Il Direttore:

- a) presiede il Consiglio didattico di cui al punto 4 del presente articolo;
- b) partecipa alle riunioni della Giunta, di cui al punto 5 del presente articolo;
- c) segue e coordina la progettazione del/dei percorso/i accademico/i, le azioni di accreditamento e di valutazione periodica;
- d) ha funzioni di controllo sull'andamento complessivo del/dei percorso/i;
- e) collabora con gli Uffici amministrativi per l'organizzazione oraria;
- f) individua, in sinergia con i Dipartimenti e con le strutture amministrative del Centro, la dotazione di aule e laboratori utili allo svolgimento delle attività;
- g) cura i rapporti con le scuole sedi dei tirocini.

Ad ogni Direttore può essere corrisposta un'indennità legata alla carica, nei limiti della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio, in base ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. Il **Consiglio didattico** è composto dal Direttore, dai docenti, dai tutor per il tirocinio indiretto di cui all'art. 10 del Decreto del 4 agosto 2023, individuati tra insegnanti di scuola secondaria a tempo indeterminato, da una rappresentanza degli studenti. Il Consiglio didattico elabora, per ogni A.A., uno specifico regolamento per ogni percorso formativo attivato. In ogni Consiglio didattico, deve essere garantita la presenza di almeno due professori di ruolo, di I o II fascia, o a tempo determinato, con compiti di insegnamento e tutoraggio, che siano individualmente responsabili di CFU di didattica frontale e/o laboratoriale negli ambiti comuni e di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico.

Nel caso in cui il Consiglio didattico si riferisca ad aggregazioni omogenee di percorsi abilitanti diversi, il Direttore individua per ogni percorso un **Referente** tra i docenti del corso, che ha il compito di

---



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

collaborare con il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni, in particolar modo riguardanti l'organizzazione delle attività didattiche e laboratoriali, delle attività di tirocinio, delle attività legate ai processi di accreditamento e monitoraggio periodico.

Il Consiglio didattico:

- a) individua le attività formative funzionalmente correlate al Profilo di cui all'allegato A del Decreto del 4 agosto 2023, e ai risultati di apprendimento degli studenti;
- b) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il Profilo di cui all'allegato A del suddetto Decreto;
- c) propone ai dipartimenti, con le modalità previste dai rispettivi regolamenti, l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi di cui all'art. 4 del suddetto Decreto;
- d) ha funzioni istruttorie per il riconoscimento crediti in base a quanto disposto nell'Allegato B del Decreto del 4 agosto 2023, e per tutto ciò che attiene alle carriere degli studenti e delle studentesse, trasmettendo alla Giunta, di cui al punto 5 del presente articolo, e al Comitato tecnico-scientifico, di cui al punto 6, le relative proposte di delibera. Il Comitato tecnico-scientifico può attribuire al Consiglio didattico potere di delibera in merito all'ammissione, al riconoscimento crediti e alle carriere degli studenti e delle studentesse;
- e) propone alla Giunta, sulla base dei fabbisogni individuati dall'USR o dal Ministero competente e sulla base dei requisiti di sostenibilità interna, il numero massimo di studenti/studentesse ammissibili ogni anno per ogni specifico percorso abilitante;
- f) cura le procedure di ammissione e le procedure selettive, qualora necessarie, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa;
- g) stabilisce, ove previste, le modalità di erogazione online della didattica e provvede a stabilire le modalità di verifica della frequenza dei corsisti.

Ai **Referenti** del Consiglio didattico può essere corrisposta un'indennità legata alla carica, nei limiti della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio, in base ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

5. La **Giunta** è composta dal Coordinatore, che la presiede, e dai Direttori. Il Coordinatore nomina un vice Coordinatore tra i Direttori dei percorsi formativi. Il Segretario Amministrativo del CUFIS partecipa alle sedute della Giunta con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto. Il mandato della Giunta coincide con quello del Coordinatore.

La Giunta:

- a) raccorda e coordina le attività didattiche dei diversi percorsi formativi, anche con riferimento ai crediti in comune tra tutti i percorsi abilitanti;
  - b) vaglia le proposte dei Consigli didattici e istruisce le successive delibere da sottoporre al Comitato tecnico-scientifico;
  - c) elabora una proposta annuale di finanziamento, da sottoporre al Comitato tecnico-scientifico, basata sul piano annuale delle attività con indicazione delle risorse finanziarie a disposizione, derivanti dalla contribuzione richiesta agli studenti partecipanti ai percorsi formativi
  - d) definisce i carichi didattici e propone al Comitato tecnico-scientifico il quadro degli affidamenti e dei contratti da stipulare.
-



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

6. Il **Comitato tecnico-scientifico** è l'organo deliberante del Centro, presieduto dal Coordinatore o, in sua vece, dal vice-Coordinatore. È composto dai membri della Giunta e da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale. Alle riunioni del Comitato partecipa anche il coordinatore dei tirocini, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, senza diritto di voto. Il Segretario Amministrativo partecipa alle sedute del Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto.

Il Comitato tecnico-scientifico:

- a) stabilisce annualmente, in rapporto ai fabbisogni individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale o dal Ministero competente e al potenziale di sostenibilità interna, i percorsi formativi abilitanti da attivare, anche in relazione alla loro tipologia, così come definita dal Decreto del 4 agosto 2023 e relativi allegati;
- b) stabilisce annualmente, prendendo atto dei contingenti autorizzati dal MIM, il numero dei tutor per il tirocinio indiretto di cui all'articolo 10 del Decreto del 4 agosto 2023, e delibera in merito al loro reclutamento;
- c) valuta annualmente le condizioni di conferma, sentiti i Direttori e il Coordinatore del tirocinio, dei tutor di tirocinio indiretto, nei modi e nei vincoli previsti dalla normativa;
- d) propone al Rettore e ai Direttori di Dipartimento una programmazione su base annuale per l'eventuale reclutamento di personale docente e non docente, utile al funzionamento del Centro;
- e) definisce il piano finanziario annuale coerentemente con le tempistiche di gestione dei percorsi formativi e lo trasmette al Rettore e al Consiglio di Amministrazione per il successivo iter di approvazione;
- f) approva le attività di spesa riguardanti la contrattualizzazione del personale, gli eventi, le attività di ricerca e innovazione nel campo della formazione degli insegnanti, eventuali iniziative formative di carattere aggiuntivo;
- g) individua le Commissioni per lo svolgimento delle prove di ammissione, delle prove di profitto, delle prove finali e altre Commissioni utili alla realizzazione di attività del Centro.

Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno 3 volte ogni anno accademico e, su specifiche decisioni da assumere in via urgente, può essere consultato anche mediante modalità telematica.

### ART. 4 - TIROCINI E TUTOR

1. Per la complessiva esperienza di tirocinio dei corsisti dei percorsi formativi abilitanti, il Centro si avvale di un Responsabile del tirocinio e, come previsto dal Decreto del 4 agosto, di Tutor coordinatori, che operano nelle sedi accademiche, e Tutor del tirocinio, che operano nelle istituzioni scolastiche.
2. Il **Responsabile del tirocinio** è individuato dal Coordinatore del CUFIS, tra i ricercatori e i professori direttamente coinvolti nell'erogazione della didattica dei percorsi formativi abilitanti, con specifiche competenze nel campo della formazione degli insegnanti.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Responsabile del tirocinio:

- a) cura costantemente i rapporti tra il CUFIS, l'Ufficio Scolastico Regionale e le istituzioni scolastiche;
  - b) si esprime circa le richieste di riconoscimento crediti relative al tirocinio;
  - c) istruisce le pratiche di convenzionamento con le istituzioni scolastiche e l'Ufficio Scolastico Regionale;
  - d) raccorda le attività dei tutor coordinatori e stabilisce insieme a loro il progetto complessivo di tirocinio indiretto e diretto;
-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- e) relaziona al Coordinatore del Centro e ai Direttori dei percorsi sull'andamento delle attività di tirocinio e si esprime circa la possibilità di conferma annuale dei tutor coordinatori.

Al Responsabile dei tirocini può essere corrisposta un'indennità legata alla carica, nei limiti della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio, in base ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il **tutor coordinatore** dei percorsi formativi abilitanti viene individuato tra gli insegnanti di scuola secondaria sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'articolo 2-bis, comma 7, del Decreto legislativo 59/2017 e alla normativa vigente. L'incarico viene svolto sotto la direzione del Centro, con una durata quadriennale, prorogabile per non più di un anno e rinnovabile, non consecutivamente, per una volta. Ai docenti che assumono l'incarico di tutor coordinatore è concesso dall'Ufficio Scolastico regionale, per l'esercizio dei relativi compiti, l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.

Il tutor coordinatore, così come previsto dall'art. 10 del Decreto del 4 agosto 2023:

- a) orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e formalizza il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- b) provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;
- c) supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;
- d) supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.

Il CUFIS ai fini della conferma o della revoca dell'incarico di tutor, effettua ogni anno, per il tramite del Responsabile del tirocinio, una verifica delle capacità di: conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo; gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti; gestione dei rapporti con l'Università; gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie.

Il CUFIS, per il tramite del Responsabile del tirocinio, può predisporre e somministrare questionari di valutazione dell'esperienza svolta dai tirocinanti, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma dei tutor. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari di cui al presente comma sono pubblicati dal Centro.

- 3. Il tutor dei tirocinanti** viene individuato dai dirigenti scolastici delle sedi di svolgimento del tirocinio diretto, accreditate dall'Ufficio Scolastico Regionale, e opera all'interno delle stesse, accogliendo i tirocinanti.

Il tutor dei tirocinanti:

1. orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;
2. accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.
3. accompagna e guida i processi osservativi, la progettazione e l'implementazione di attività didattiche svolte dai tirocinanti.

## **ART. 5 – STRUTTURE AMMINISTRATIVE E RISORSE**

Il CUFIS ha sede nel Polo di Coppito.

La struttura amministrativa di riferimento è individuata dal Direttore Generale con proprio dispositivo.

---



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Il CUFIS condivide aule, laboratori e strumentazioni con i Dipartimenti e utilizza i servizi del Settore E-Learning e Didattica Avanzata.

Per realizzare le attività espresse nei precedenti articoli il CUFIS si avvale di:

- a) personale tecnico-amministrativo assegnato al CUFIS dagli Organi di Ateneo;
- b) del personale docente direttamente coinvolto nelle attività di formazione iniziale e in servizio dei docenti della scuola, retribuito su base oraria se i carichi didattici eccedono il monte ore annualmente previsto;
- c) insegnanti con funzioni di tutor coordinatori;
- d) tutor tecnici e tutor disciplinari da selezionare mediante la stipula di contratti di diritto privato di consulenza e collaborazione.
- e) altro personale da acquisire eventualmente mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, di consulenza e collaborazione;

Il CUFIS potrà usufruire di una dotazione finanziaria di funzionamento nella misura disposta dal Consiglio di Amministrazione. Qualora lo svolgimento delle attività istituzionali lo consenta, potrà eseguire attività conto terzi, attraverso la stipula di apposite convenzioni e potrà aderire, in qualità di capofila o di partner, a specifici progetti finanziati dall'esterno.

Oltre alle spese previste per lo svolgimento dei percorsi formativi, può finanziare attività di ricerca, nei limiti di spesa e di budget di volta in volta individuati, purché strettamente attinenti alla formazione degli insegnanti e all'innovazione didattica e purché siano previste ricadute sulla qualità della formazione erogata.

Oltre alle entrate previste attraverso le sue attività ordinarie, il CUFIS, per la realizzazione dei suoi compiti, può disporre delle seguenti forme di finanziamento:

- a) assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche, per l'acquisizione di beni e la realizzazione di servizi;
- b) contributi provenienti da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- c) proventi per prestazioni a pagamento secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo che disciplina la Gestione delle attività di autofinanziamento.

#### **ART. 8 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme indicate a riguardo nello Statuto dell'Università dell'Aquila e la normativa vigente.

l'Aquila, 24.10.2023

**IL RETTORE**

(Prof. Edoardo ALESSE)

f.to Edoardo Alesse

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

---



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA